Penale Ord. Sez. 7 Num. 56539 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data Udienza: 16/11/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/02/2018 del TRIBUNALE di MILANO

dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano con la sentenza in epigrafe indicata ha condannato (omissis) alla pena di 500,00 di ammenda relativamente al reato di cui agli artt. 1, 3 e 5, legge n. 1083/1971; accertato l'(omissis) (omissis)

2. Ha proposto appello l'imputato, trasmesso a questa Corte di Cassazione, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e motivazione mancante relativamente all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; violazione di legge e motivazione mancante rispetto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; peraltro articolato in fatto e reiterativo di censure già valutate adeguatamente dal giudice di merito.

3. 1. La sentenza impugnata presenta invero una motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, sull'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto, evidenziando il non lieve pericolo per l'incolumità in relazione all'uso di due bombole non a norma.

3. 3. Con riguardo al lamentato vizio di motivazione in ordine il diniego della concessione delle attenuanti generiche, si evidenzia che la *ratio* della disposizione di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Nel caso in giudizio la sentenza evidenzia l'inesistenza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali; inoltre il giudice ritiene la pena congrua, relativamente ai fatti, senza necessità di riduzione ulteriore.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti

generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/11/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale